



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ALBO N: 792
24.12.2019

ORDINANZA N° 144 DEL 24.12.2019

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO LOCALITA' TONNARA -

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- con precedenti Ordinanze Sindacali Contingibili ed Urgenti n°144 del 14/12/2018 e n. 14 del 22.02.2019 veniva disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale in località Tonnara, km 347.5 corsia sud, a causa di anomalie sulla carreggiata per la presenza di avvallamenti e crepe longitudinali sulla stessa corsia, nonché da mareggiate continue e avverse condizioni atmosferiche che hanno interessato diversi punti del territorio;
- da sopralluoghi espletati in questi giorni sia da personale del Comando di Polizia Municipale sia da ultimo da parte di personale dell' Ufficio Tecnico Comunale si ravvisava la necessità urgente della messa in sicurezza della zona considerati anche gli ultimi eventi di condizioni meteo avverse;

DATO ATTO CHE

- dai predetti sopralluoghi si è constatato che a causa dei violenti colpi dei marosi si è configurato un peggioramento dello stato dei luoghi con cedimento del muro di contenimento e smottamento di parte della sede stradale;

CONSIDERATO CHE

- per la delimitazione della zona interessata dal fenomeno, nello specifico la corsia Sud compresa tra il km. 347 e 348 al fine di tutelare la sicurezza della circolazione sono state posizionate barriere stradali di sicurezza in calcestruzzo vibrato tipo " new jersey" e collocati semafori autoalimentati da cantiere al fine di assicurare il transito unico alternato.

TENUTO CONTO CHE, appare opportuno adottare un provvedimento di limitazione della circolazione con istituzione del senso unico alternato fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO CHE si è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza e incolumità pubblica e privata;

VISTA la legge 15 /07/1997 n°127 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli art. 6 e 7 del D.lgs. N° 285/92;

VISTO la normativa vigente sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il vigente codice della strada con successive modifiche ed integrazioni e relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

- **LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE/PEDONALE** del tratto di strada in località Tonnara, compreso tra il km 347 e il km 348, relativamente alla corsia sud con l'istituzione del senso unico alternato nello stesso tratto;
- di apporre opportuna e regolamentare segnaletica per la chiusura, pre-segnalamento e segnalamento cantiere, per la sicurezza dei pedoni ed automobilisti come disposto dal C.D.S. oltre alla presente Ordinanza;

LA PRESENTE ORDINANZA ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTE LE PRECEDENTI.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica. È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO MUNICIPALE
2. SARÀ INSERITA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNEAMANTEA.GOV.IT ;
3. SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:
 - a) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) alla Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea;
 - c) all'ASP ex n° 1 Distretto di Amantea;
 - d) al Servizio 118 di Cosenza;
 - e) alla Prefettura di Cosenza;
 - f) all' U.T.C. Amantea per quanto di competenza e per la predisposizione della segnaletica;
 - g) ANAS di Cosenza;

per quanto di loro competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



IL SINDACO
DOTT. MARIO PIZZINO